

Controdeduzione al parere del Comune di Sesto Fiorentino

ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (P.IVA 04855090488) con sede in Via Baccio da Montelupo, 52, Firenze in persona del legale rappresentante *pro tempore*, succeduta a titolo universale alla società Q.tHermo s.r.l. (P.IVA 06261680489) con atto di fusione per incorporazione del 13/10/2021;

PREMESSO CHE

1. In data 05.04.2022, prot. N. 0142484, la scrivente ha rivolto a Codesta Regione l'istanza di proroga dei termini del provvedimento di VIA n. 62/2014 ai sensi degli artt. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006 e dell'art. 57, l.r. 10/2010.
2. Con comunicazione prot. n. 0157779 del 14/04/2022 la Regione ha comunicato alla scrivente gli esiti della verifica di completezza formale della documentazione presentata in allegato all'istanza di proroga e, con successiva comunicazione, ha concesso alla scrivente termine, fino al 29/09/2022, per procedere con l'integrazione documentale.
3. A seguito di tale integrazione, con nota del 31/01/2023, la Regione ha chiesto alla scrivente di *"controdedurre il parere negativo del Comune di Sesto Fiorentino sulla proroga della validità della VIA dell'impianto in parola"*.
4. In specie, con il suddetto parere il Comune di Sesto Fiorentino ha espresso *"parere NEGATIVO sull'opportunità di concedere la proroga ad un procedimento che non risulta più in linea con l'attuale stato dei luoghi e che presenta delle carenze già evidenziate sia del TAR nella sentenza n. 1602/2016, sia dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3026/2019"*.

CONSIDERATO CHE

- I. con il parere a cui si controdeduce il Comune di Sesto Fiorentino ha espresso il suo dissenso alla concessione della proroga del provvedimento di VIA di cui alla d.g.r. 62/2014 sulla scorta di *"considerazioni sull'opportunità del procedimento in oggetto"* e a prescindere dal condurre le necessarie *"valutazioni di merito sulla documentazione trasmessa es acquisita al prot. comunale n. 71880 del 19/10/2022"*. In altri termini, il Comune di Sesto Fiorentino ha negato il proprio assenso alla prorogabilità del provvedimento di VIA senza addurre, a supporto della propria tesi, alcuna argomentazione giuridica o tecnico/scientifica, essendosi limitato ad opporre solo questioni di *"opportunità"* che, tuttavia, non possono trovare spazio e condivisione nell'ambito di un procedimento amministrativo.

- II. Le considerazioni di opportunità espresse dall'Ente comunale non possono, in ogni caso, essere considerate ostative alla concessione della proroga richiesta anche poiché le stesse, afferendo tutte al tema della realizzazione dei c.d. Boschi della Piana, attengono alla fase di costruzione e di esecuzione del termovalorizzatore disciplinate, come noto, dall'Autorizzazione Unica ex art. 12, d.lgs. 387/2003. Le deduzioni comunali sono, perciò, inconferenti rispetto al procedimento di proroga della VIA che qui rileva ai sensi dell'art. 57, l.r. 10/2010 e dell'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006.
- III. Diversamente da quanto tenti di sostenere il Comune di Sesto, la sentenza del TAR Toscana n. 1602/2016 e quella del Consiglio di Stato n. 3109/2018 hanno confermato la legittimità del provvedimento di VIA di cui alla d.g.r. n. 62/2014 senza rilevare alcunché rispetto a quest'ultima circa la presunta necessità di coordinamento dei suoi contenuti rispetto alla realizzazione dei c.d. Boschi della Piana.
- Il Comune di Sesto Fiorentino non può, pertanto, tentare di introdurre nell'ambito del procedimento di proroga del legittimo provvedimento di VIA di cui alla d.g.r. 62/2014 questioni che, invece, hanno riguardato un altro e diverso titolo ambientale, ovvero l'AU n. 4688/2015 rilasciata per il medesimo impianto e che è stata annullata dal giudice amministrativo proprio perché carente delle prescrizioni relative alla realizzazione dei c.d. Boschi della Piana.
- IV. La mancata riprogrammazione complessiva da parte dell'Amministrazione regionale delle opere da realizzarsi nel territorio della Piana Fiorentina che, come noto, il TAR Toscana aveva ordinato con l'ordinanza n. 326/2019, non può pregiudicare l'interesse pretensivo del privato, volto all'ottenimento della proroga del titolo ambientale, trattandosi, invero, di un fatto, concernente il diverso procedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica e che, in ogni caso, è del tutto estraneo alla volontà ed alla responsabilità della scrivente ed è rimesso alla competenza ed alle facoltà esclusive delle Amministrazioni coinvolte.
- V. Del tutto inconferente rispetto al procedimento in questione è, poi, il richiamo operato dall'Amministrazione comunale al progetto di modifica dell'impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani e speciali non pericolosi di Case Passerini. Trattasi, infatti, di un progetto diverso da quello che rileva in questa sede e che è stato assentito dalla Regione Toscana con provvedimento n. 1449/2022 anche in considerazione dell'assenza di interferenze con il diverso progetto del termovalorizzatore. Il progetto da ultimo assentito, pertanto, non pregiudica, né è da ostacolo, alla favorevole conclusione del presente procedimento di proroga.
- Ciò a maggior ragione ove si consideri che il termovalorizzatore di Case Passerini è un'opera ancora oggi prevista dalla pianificazione di settore.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO



Alia S.p.A., ferma ed impregiudicata la facoltà della società di coltivare i giudizi pendenti e posto l'impegno nelle trattative attualmente in corso con Codesta Regione, insiste affinché venga prorogata la validità del decreto dirigenziale n. 62/2014 per ulteriori 7 anni o, comunque, per un lasso di tempo che idoneo alla società di realizzare l'intervento assentito ed attualmente presente nel PRB e, a tal fine, chiede che, nel presente procedimento di proroga non venga considerato ostativo il parere negativo espresso dal Comune di Sesto Fiorentino in quanto privo di fondamento giuridico ed affidato solo ad inconferenti considerazioni di opportunità.

3
AOOGR / AD Prot. 0109720 Data 01/03/2023 ore 14:37 Classifica P.140.